

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1712**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori TURANO, POLLASTRI, ROSSI Paolo,  
PAPANIA, ADRAGNA, RANDAZZO e RUBINATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 2007**

---

Modifiche al sistema elettorale per l’elezione del Senato  
della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché norme  
per l’espressione del voto nella circoscrizione Estero

---

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 21 dicembre 2005, n. 270, di modifica del sistema elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ha profondamente modificato il quadro e l'assetto previgente, come definito dal cosiddetto «Mattarellum».

La nuova legge elettorale ha infatti segnato una netta discontinuità rispetto al passato, trasformando il sistema da «maggioritario corretto» a «proporzionale con clausola di sbarramento e premio di maggioranza».

Approvata nella scorsa legislatura, dopo appena due mesi di discussione parlamentare e con i soli voti della maggioranza di Centrodestra, la legge di riforma elettorale è stata, fin dall'inizio, oggetto di numerosi rilievi critici, tanto in sede scientifica quanto in sede di confronto politico-parlamentare. Peraltro, le perplessità e le critiche sollevate durante il dibattito parlamentare dall'allora minoranza di Centrosinistra hanno trovato in larga misura conferma dopo l'applicazione della nuova disciplina alle elezioni politiche del 2006.

Alla sua prima prova, il nuovo sistema elettorale ha mostrato tutti i suoi punti di debolezza.

L'effetto congiunto del meccanismo delle liste bloccate, della sostituzione dei collegi uninominali con circoscrizioni elettorali di grandi dimensioni e della possibilità di candidature plurime, ha fatto crescere il peso degli apparati centrali di partito nella composizione delle liste e fortemente indebolito il rapporto dei parlamentari con i territori di cui sono espressione. In particolare, l'ampiezza delle circoscrizioni e la conseguente estensione delle liste bloccate hanno compresso significativamente la riconoscibilità dei candidati da parte dell'elettore, facendo

umentare la distanza tra la base elettorale e la sua rappresentanza parlamentare.

Nella scorsa legislatura, l'approccio unilaterale e meramente maggioritario ai temi della riforma elettorale, da parte della maggioranza di Centrodestra della scorsa legislatura, insieme ad un'approvazione frettolosa sul finire della legislatura hanno contribuito a costruire un sistema elettorale intrinsecamente incapace di produrre gli auspicati effetti di governabilità e stabilità. Peraltro, comprimere la rappresentanza in un momento di generale scollamento fra le istituzioni e la società civile rischia di accentuare ulteriormente la distanza tra elettori ed eletti e la sfiducia dei cittadini per la politica e le istituzioni, accrescendo l'apatia e la disaffezione al voto.

Alla luce di questo quadro, il disegno di legge in esame intende, dunque, modificare l'attuale sistema elettorale, cercando di correggere alcune storture. A tal fine si auspica un ampio confronto parlamentare che coinvolga sia l'attuale maggioranza sia l'attuale opposizione.

Nel merito, obiettivo del disegno di legge è, anzitutto, il superamento del sistema delle cosiddette «liste bloccate», con l'introduzione del voto di preferenza, con ciò restituendo all'elettore la possibilità di scegliere il candidato nei confronti del quale esprimere il proprio consenso.

In secondo luogo, si vuole evitare la possibilità di candidature plurime, che - dando ai candidati eletti in più collegi la possibilità di optare per il seggio - finisce al contempo per dare agli stessi il potere di determinare il candidato che subentra.

Per il Senato della Repubblica, per il quale già la Carta costituzionale sottolinea l'elezione a base regionale - e proprio al fine di rafforzare la rappresentanza dei territori

e di consolidare il rapporto fra eletti ed elettori sul territorio – si introduce, inoltre, come condizione di eleggibilità, che i candidati, alla data di presentazione delle liste, siano residenti nella stessa circoscrizione elettorale in cui intendono presentare la candidatura.

Il disegno di legge in esame incide, poi, sul complesso sistema delle soglie di sbarramento disegnato dalla legge n. 270 del 2004. In particolare, il sistema elettorale vigente prevede due livelli di soglie di sbarramento: un primo sistema di sbarramento generale, che opera quale condizione per essere ammessi al riparto dei seggi; un secondo sistema di soglie che opera, invece, quale sbarramento alla ripartizione dei seggi all'interno delle coalizioni.

Quanto al primo livello, oggi è previsto che, per la Camera dei Deputati, accedano alla ripartizione dei seggi le coalizioni di liste che abbiano ottenuto almeno il 10 per cento dei voti validi, a condizione che al loro interno contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito almeno il 2 per cento; e le singole liste non coalizzate che abbiano ottenuto almeno il 4 per cento dei voti validi. Il disegno di legge in esame innalza quest'ultima soglia di sbarramento e quella di voti necessari alle liste non coalizzate al 5 per cento.

Per quanto riguarda il Senato, invece è previsto che accedano alla ripartizione dei seggi su base regionale le coalizioni di liste che abbiano ottenuto almeno il 20 per cento dei voti validi, a condizione che al loro in-

terno contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito almeno il 3 per cento; e le singole liste non coalizzate che abbiano ottenuto almeno l'8 per cento dei voti validi. Analogamente alla Camera, il disegno di legge innalza al 5 per cento la soglia di sbarramento per le liste collegate e al 10 per cento di voti validi per le liste non collegate.

Per quanto riguarda le soglie di sbarramento per la ripartizione dei seggi all'interno delle coalizioni, il disegno di legge prevede che – per la Camera – siano ammesse al riparto dei seggi nell'ambito di ciascuna coalizione le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi (oggi stabilito nel 2 per cento); per il Senato, dove la legge elettorale vigente prevede espressamente che, qualora la coalizione raggiunga il 55 per cento dei seggi assegnati alla Regione, vengano ammesse al riparto dei seggi le sole liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento, il disegno di legge prevede un innalzamento di quest'ultima soglia al 5 per cento.

Da ultimo, il disegno di legge opera una modifica sulla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero». In particolare, le modifiche introdotte sono volte a prevedere che le schede elettorali, sulle quali gli elettori possono esprimere un voto di preferenza, rechino i cognomi dei candidati.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Introduzione del voto di preferenza, divieto di candidature plurime, soglie di sbarramento, obbligo di residenza nella circoscrizione elettorale ai fini dell'eleggibilità al Senato)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e di un solo voto di preferenza tra i candidati della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e uno spazio accanto a ogni contrassegno per l'indicazione dell'eventuale preferenza».

b) All'articolo 5 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: «e non» sono sostituite dalle seguenti: «, che alla data di presentazione delle liste risultano residenti nella relativa circoscrizione elettorale e che non».

c) all'articolo 19, le parole: «nella stessa» sono soppresse;

d) all'articolo 31, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Accanto al contrassegno di ciascuna lista è tracciata una riga sulla quale l'elettore può esprimere la preferenza indicando il cognome del candidato.»;

e) all'articolo 58, comma secondo, dopo le parole: «contrassegno della lista prescelta», sono inserite le seguenti «ed eventualmente, sulla riga collocata accanto al contrassegno medesimo, la preferenza per uno dei candidati della lista, attraverso l'indicazione del cognome del medesimo»;

f) all'articolo 83, comma 1, numero 3), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole: «almeno il 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti «almeno il 5 per cento»;

b) alla lettera b), le parole: «almeno il 4 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 5 per cento»;

g) all'articolo 84, comma 1, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite con le seguenti: «in ordine decrescente, secondo il numero di preferenze ricevute»;

h) l'articolo 85 è abrogato.

i) all'articolo 86, comma 1, le parole: «secondo l'ordine progressivo di lista» sono sostituite con le seguenti: «ordine progressivo di preferenze».

2. Al testo unico delle recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Accanto al contrassegno di ciascuna lista è tracciata una riga sulla quale l'elettore può esprimere una sola preferenza indicando il cognome del candidato.»;

b) all'articolo 14, dopo 16 parole: «contrassegno della lista prescelta», sono inserite le seguenti «ed eventualmente, sulla riga collocata accanto al contrassegno medesimo, la preferenza per uno dei candidati della lista, attraverso l'indicazione del cognome del medesimo»;

c) all'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1, le parole: «almeno il 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 5 per cento»;

b) al numero 2 le parole: almeno l'8 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 10 per cento».

d) all'articolo 17, comma 7, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite con le seguenti: «in ordine decrescente, secondo il numero di preferenze ricevute»;

e) all'articolo 19:

1) al comma 1, le parole: «nell'ordine progressivo di lista» sono sostituite con le seguenti: «nell'ordine progressivo di preferenze»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine il seguente:

«2-bis. Le schede recano, in corrispondenza del contrassegno di ciascuna lista, una riga sulla quale l'elettore può esprimere una sola preferenza indicando il cognome del candidato».

## Art. 2.

*(Modifiche alla legge 21 dicembre 2001,  
n. 459, in materia di voto delle  
circoscrizioni Estero)*

1. All'articolo 11, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe» sono aggiunte le seguenti: «con i cognomi dei candidati,»;

b) al comma 3, le parole: «scrivendo il cognome del candidato nella apposita riga posta» sono sostituite dalle seguenti: «tracciando un segno sul cognome del candidato posto».



